

CAMERA DEI DEPUTATI N. 417

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BUSIN, CAON, GUIDESI, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

Presentata il 21 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di effettuare un intervento di riordino del settore dello spettacolo dal vivo, proponendone una visione moderna, nella consapevolezza che la cultura e l'arte costituiscono un momento strategico di crescita civile e sociale del cittadino e della collettività e un importante segmento economico del Paese: un settore che individua e sviluppa nuovi talenti e valorizza gli artisti già affermati, internazionalizzandoli su scala mondiale. Si rende quindi necessario tutelare, promuovere, rilanciare ed incentivare questo grande patrimonio artistico, fatto di tradizioni, esperienze e professionalità.

Partendo dalla convinzione che lo spettacolo dal vivo può rappresentare uno strumento importante di crescita umana e

culturale, un mezzo di espressione artistica e contemporaneamente un mezzo di promozione ed educazione sociale, soprattutto per le giovani generazioni, si vuole restituire alle attività legate allo spettacolo dal vivo la giusta importanza, considerandole come fenomeni sociali in grado di produrre sviluppo culturale, opportunità di lavoro e integrazione sociale. La proposta di legge vuole rappresentare un riferimento organico per tutti coloro che operano nelle varie attività connesse allo spettacolo dal vivo, con lo scopo di tutelare e favorire la diffusione all'interno e all'estero delle attività artistiche legate a questo settore e di fornire una risposta a quanti si scontrano con una burocrazia farraginosa, regole poco chiare e un disinteresse generalizzato.

L'articolo 1 definisce i principi generali, riconoscendo lo spettacolo dal vivo come momento strategico di crescita civile e sociale del cittadino e della collettività e impegnando lo Stato, le regioni e gli enti locali a concorrere alla promozione, alla valorizzazione e alla tutela delle attività di questo settore.

L'articolo 2 definisce i compiti dello Stato, delle regioni e degli enti locali, che hanno il dovere di mettere in atto politiche volte ad incentivare la produzione e la fruizione dello spettacolo dal vivo.

L'articolo 3 è volto a rilanciare la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, con il ruolo di coordinare le attività di esecuzione, sperimentazione, formazione e ricerca nel campo artistico. Appare infatti necessario dare voce alle esigenze di quanti si interessano, a vario titolo, di spettacolo dal vivo, snellendo le procedure burocratiche, incentivando la progettazione e la realizzazione di attività, mettendo a confronto le esigenze degli artisti con quelle dei produttori e dei fruitori. Proprio per conciliare le varie esigenze e avvicinarle ai bisogni del territorio, si è pensato di decentralizzare la Direzione generale, radicandola nelle tre distinte aree del nord, del centro e del sud d'Italia. La Direzione, quindi, ha lo scopo più che altro di fare da raccordo fra i vari progetti e le varie attività, che verranno svolte, nella pratica, dalle tre sedi operative. Si dispone che queste sedi siano ricavate da uffici statali inutilizzati e impieghino dipendenti statali in esubero e giovani studenti. In questo modo i costi verrebbero limitati all'indispensabile e si offrirebbe contemporaneamente a molti giovani la possibilità di scoprire un'altra sfaccettatura del mondo dello spettacolo dal vivo (senza trascurare il fatto che sono soprattutto i ragazzi ad interessarsi di spettacolo, sia come artisti che come fruitori, e in questo modo avrebbero la possibilità di portare un contributo importante).

Gli articoli 4, 5 e 6 trattano le attività teatrali, musicali, di danza, circensi e di spettacolo viaggiante in modo conciso e

generale, essenzialmente al fine di delineare i criteri e gli obiettivi che i vari soggetti dovrebbero perseguire per poter contare sull'aiuto pubblico.

Gli articoli 7 ed 8 agiscono nella direzione di una tutela e di un rilancio della musica popolare bandistica, corale e dialettale, che costituisce un patrimonio di elevato valore, testimone della tradizione culturale locale. Il canto popolare non rappresenta semplicemente un momento musicale; in esso appaiono tratti che appartengono alla sfera affettiva e culturale della comunità. La riscoperta del substrato sonoro, come risorsa storica da rivalutare e fare apprezzare alle nuove generazioni, contribuisce alla costruzione di un'identità umana in simbiosi con il proprio territorio.

La musica popolare è influenzata dalla musica colta che a sua volta la influenza: si sperimentano nuovi ritmi, nuove sonorità, e tutti rispecchiano fedelmente un modo di essere di una comunità. Attraverso la passione per la musica, le bande, i cori e i gruppi di musica e di danza popolare (folkloristici) sono lo strumento fondamentale in questa opera di ricerca e di elaborazione, anche per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti musicali che oggi rischiano di essere dimenticati e superati dall'utilizzo di strumentazioni moderne.

L'articolo 9 prevede incentivi fiscali ed altre agevolazioni in favore dello spettacolo: la creazione di un Fondo per la formazione professionale di giovani artisti, disposizioni per agevolare il passaggio dal dilettantismo al professionismo e incentivi fiscali a favore di quanti gravitano intorno al mondo dello spettacolo dal vivo.

L'articolo 10 prevede misure a favore del turismo e dello spettacolo, valutando questi due settori complementari l'uno all'altro ed incentivando l'integrazione fra politiche turistiche e politiche culturali e tra queste e le politiche di promozione del territorio. Il turismo, pur essendo sempre stato considerato un'attività rilevante per l'economia, è stato però trattato sinora come un'attività economica marginale, per la quale vi è stata quasi esclusivamente una incentivazione a pioggia, fuori da ogni logica programmatoria, indipendente-

mente da concreti interventi volti a creare le condizioni per rendere possibile una sua ulteriore crescita. Il primo punto da sottolineare è dunque l'esigenza di rendere più competitivo il nostro settore della filiera turistica, attraverso la promozione di una qualità diffusa, non solo delle imprese, ma del sistema territoriale e anche dell'offerta culturale e ricreativa. Nella presente proposta di legge si interviene dunque a favore del settore turistico, con attenzione anche a quelle attività di spettacolo dal vivo che rappresentano un valore aggiunto della nostra offerta di svago e divertimento nella stagione estiva.

Una buona legge di riordino del settore dello spettacolo dal vivo deve certamente partire dalla razionalizzazione dell'esistente, ma deve, soprattutto, essere in grado di proiettare i propri intenti verso uno scenario di crescita. Una crescita intesa come sviluppo di collaborazioni e cooperazione dei diversi settori dello spettacolo dal vivo e della vita civile, per costruire occasioni di incontro interdisciplinare che aumentino la base dei fruitori. E una crescita intesa anche come piena valorizzazione e promozione delle risorse artistiche e della grande tradizione culturale del nostro territorio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. La Repubblica riconosce l'importanza della tutela, del sostegno, della valorizzazione e della diffusione dello spettacolo dal vivo quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, giudicandolo aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono lo spettacolo dal vivo, ne tutelano le diverse tradizioni ed esperienze e ne promuovono lo sviluppo con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca, riconoscendole come strumento fondamentale di crescita umana e culturale e di espressione artistica e come mezzo di promozione ed educazione sociale, soprattutto per le giovani generazioni, e favoriscono la promozione e la diffusione sul territorio nazionale delle diverse forme dello spettacolo, considerandole una componente essenziale della cultura e dell'identità del Paese, e ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all'estero, valorizzandone la tradizione nazionale e locale.

3. Ai fini della presente legge, lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività: la musica, ivi compresa la musica popolare, corale e bandistica, il teatro, la danza, il circo e gli spettacoli viaggianti, ivi comprese le attività degli artisti di strada e le diverse forme della musica e dello spettacolo popolare e contemporaneo.

ART. 2.

(Compiti dello Stato, delle regioni, dei comuni e delle città metropolitane).

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze:

a) definisce gli indirizzi generali al fine di sostenere, valorizzare e promuovere le attività dello spettacolo dal vivo sul territorio nazionale;

b) promuove l'insegnamento delle attività musicali, relativamente all'ascolto e alla pratica, della storia del teatro e delle tecniche di recitazione, della storia della danza e della pratica coreutica e della tradizione circense;

c) promuove la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione dello spettacolo dal vivo, nonché alla ricerca e all'elaborazione di nuove attività artistiche legate allo spettacolo dal vivo;

d) promuove all'estero le rassegne di spettacolo dal vivo realizzate da artisti italiani, anche attraverso la partecipazione a eventi fieristici internazionali.

2. Lo Stato, nell'ambito della potestà legislativa e regolamentare ad esso spettante e in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, partecipa al finanziamento delle attività finalizzate a:

a) la costruzione, l'adeguamento e il restauro di strutture per la realizzazione di eventi legati allo spettacolo dal vivo, con particolare riguardo alla costruzione di strutture multifunzionali all'aperto, specialmente nelle località a vocazione turistica;

b) la creazione di circuiti musicali, di teatro musicale e di balletto;

c) la creazione di orchestre sinfoniche con carattere di stabilità;

d) la promozione delle tradizioni musicali, teatrali e coreutiche locali;

e) la creazione di progetti per la catalogazione e la conservazione del patrimonio musicale;

f) l'organizzazione di concorsi a premi, finalizzati anche all'inserimento dei vincitori nel mondo del lavoro;

g) il raccordo delle attività di spettacolo dal vivo con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali e turistiche, anche attraverso l'organizzazione di *festival* e rassegne.

3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, le regioni promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, in particolare delle attività artistiche legate al territorio da tradizioni storiche e culturali, favorendone il consolidamento nel territorio e promuovendo il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale. In particolare, le regioni definiscono la programmazione regionale delle attività di spettacolo e partecipano alla definizione di quella nazionale, promuovendo nuove attività e tutelando la tradizione legata ai linguaggi e alle lingue locali.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, ai comuni, alle province e alle città metropolitane spetta il compito di incentivare, anche in forma associata, la presenza delle attività di spettacolo dal vivo sul territorio e di promuovere la realizzazione di infrastrutture per la fruizione delle attività artistiche.

ART. 3.

*(Direzione generale
per lo spettacolo dal vivo).*

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, prevista dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, di seguito denominata « Direzione generale »,

svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo e, in particolare, ha il compito di sostenere, promuovere e valorizzare l'attività di esecuzione, sperimentazione, formazione e ricerca nel campo dello spettacolo dal vivo.

2. Alla Direzione generale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definire gli indirizzi generali per il sostegno, la valorizzazione e la promozione dello spettacolo dal vivo, secondo principi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità;

b) incentivare, anche in forma associata, la presenza dello spettacolo dal vivo sul territorio e concorrere con le regioni, con i comuni e con le province alla promozione e alla realizzazione di infrastrutture per la sua fruizione;

c) promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo sul territorio nazionale.

3. Per la realizzazione dei suoi compiti, alla Direzione generale fanno capo tre sedi operative, dislocate rispettivamente nel nord, nel centro e nel sud del territorio nazionale, in sedi ricavate da uffici statali inutilizzati. Presso le sedi operative sono impiegati dipendenti statali in esubero e provenienti da altri uffici e studenti universitari e delle scuole superiori con contratti di formazione e di *stage*.

4. Le sedi operative, d'intesa con le regioni, le province e i comuni interessati, svolgono i seguenti compiti:

a) programmare la presenza delle attività di spettacolo dal vivo sul territorio, favorendone la presenza nelle aree più socialmente disagiate, al fine di garantire omogeneità ed equilibrio nella loro diffusione e fruizione e creando una rete territoriale per la promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;

b) individuare rassegne musicali, *festival* ed eventi di spettacolo dal vivo di elevato valore culturale, riservando uno spazio consistente delle manifestazioni alle opere dei giovani artisti emergenti e sostenendo le iniziative dirette a diffondere

la conoscenza dello spettacolo dal vivo fra i cittadini e a favorire la loro partecipazione attiva alle relative attività;

c) fornire sostegno e servizi di progettazione e monitoraggio nel settore della musica popolare, con interventi nel campo della formazione professionale, dell'orientamento, delle politiche per la nuova impresa, dei servizi per l'occupazione, dello sviluppo locale e della lotta contro l'esclusione sociale;

d) incentivare la presenza della musica dal vivo nell'offerta di spettacoli, sia attraverso la presenza nei teatri, sia attraverso il sostegno di spazi, quali *auditorium* e sale *club*, che con continuità e professionalità propongono concerti e altre attività musicali dal vivo;

e) creare rapporti stabili e continuativi con le scuole e le università, per favorire la cultura dell'educazione musicale e l'orientamento e la formazione di figure professionali legate al mondo dello spettacolo dal vivo, anche attraverso interventi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, rivolti a studenti e docenti, per proporre la conoscenza e il valore artistico, sociale e culturale delle varie forme di spettacolo dal vivo;

f) favorire l'erogazione di contributi alle scuole di ogni ordine e grado per l'acquisto di strumenti e di materiali didattici musicali e teatrali;

g) valorizzare e promuovere la conoscenza e la conservazione del patrimonio musicale e teatrale anche mediante iniziative di animazione e di educazione musicale e teatrale;

h) promuovere le attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo anche l'attività di orchestre, cori e gruppi giovanili nonché di altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione e al pluralismo creativo.

5. Al fine di promuovere la creatività artistica, in particolare giovanile, presso ciascuna delle sedi operative di cui al comma 3 è costituito uno sportello che

fornisce servizi di orientamento, formazione e consulenza ai gruppi musicali emergenti, alle compagnie teatrali di nuova costituzione e agli altri soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, nonché servizi di supporto e tutoraggio per gli operatori nello sviluppo dei propri progetti.

6. La Direzione generale provvede alla creazione e alla gestione di un canale radiotelevisivo digitale terrestre, di una *web radio* e di un portale *internet* esclusivamente dedicati al mondo dello spettacolo dal vivo.

7. La Direzione generale, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, definisce un piano triennale relativo ai contributi da destinare ai soggetti che svolgono attività di spettacolo dal vivo in possesso, in particolare, dei seguenti requisiti:

a) capacità di progettualità pluriennale;

b) dimostrata capacità di attrarre fondi diversi da quelli statali;

c) promozione di opere prime di giovani interpreti;

d) realizzazione di *festival* artistici;

e) capacità di organizzazione di corsi e concorsi a premi, finalizzati anche all'inserimento dei vincitori nel mondo del lavoro.

ART. 4.

(Attività musicali).

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione della musica e alla ricerca e all'elaborazione musicali.

2. Al fine di valorizzare e sostenere lo spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo ed elemento fondamentale del patrimonio artistico e culturale italiano, nelle sue manifestazioni tradizionali e contemporanee, senza distinzione di genere, al-

l'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-*ter*. Le esecuzioni musicali dal vivo di cui alla tabella C, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota IVA pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici, con esclusione dell'utilizzo di elementi musicali pre-registrati ».

3. Chiunque voglia pubblicizzare, attraverso manifesti o locandine, spettacoli e concerti dal vivo di musica leggera, deve presentare domanda presso il comune in cui intende svolgere la pubblicità secondo una delle seguenti modalità:

a) quando la pubblicità è effettuata mediante manifesti su impianti pubblicitari cittadini e l'affissione è svolta direttamente dal servizio affissioni mediante l'ausilio della ditta appaltatrice, è dovuto il pagamento del diritto di affissione, diminuito della metà nel caso in cui le manifestazioni siano organizzate con utilizzo di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani;

b) quando la pubblicità è effettuata mediante locandine nei locali pubblici cittadini e la distribuzione è svolta direttamente dall'interessato, egli è tenuto al pagamento del canone di pubblicità, fatto salvo che si tratti di locandine pubblicitarie di eventi organizzati con utilizzo di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani. In questo caso non è dovuto alcun pagamento.

4. Per le esecuzioni musicali dal vivo di qualsiasi genere, inclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo, qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, è applicata l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.

ART. 5.

(Attività teatrali e di danza).

1. Lo Stato riconosce le attività teatrali e di danza quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale e ne favorisce lo sviluppo, senza distinzione di generi, valorizzando gli enti pubblici o privati caratterizzati dalla stabilità del luogo di svolgimento della propria attività con riferimento a un'accertata e significativa tradizione di produzione e offerta nei diversi settori delle attività teatrali e di danza, di produzione e promozione nel campo della sperimentazione.

2. Lo Stato sostiene le attività teatrali e di danza che perseguano i seguenti obiettivi:

a) la produzione di opere teatrali e di danza classiche, popolari e contemporanee in tutte le loro modalità espressive;

b) la promozione e la formazione del pubblico, soprattutto giovanile;

c) la ricerca, la sperimentazione artistica, il teatro e la danza per le nuove generazioni;

d) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per la realizzazione di un progetto integrato di produzione, promozione e fruizione;

e) la diffusione delle attività di teatro e di danza di compagnie italiane all'estero, anche attraverso la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival* e di rassegne;

f) la formazione, lo studio e l'educazione alle discipline del teatro e della danza, anche attraverso forme di collaborazione con istituti scolastici e universitari nonché la realizzazione di corsi e concorsi di alta qualificazione personale;

g) la promozione e il recupero del patrimonio storico e linguistico della danza e del teatro popolare, del teatro di marionette e burattini;

h) l'integrazione del teatro con le altre arti di scena;

i) la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale del personale artistico e tecnico e amministrativo;

l) la ricerca nei settori del teatro e della danza rivolti all'infanzia e alla gioventù.

3. I comuni, direttamente o in collaborazione con le regioni e le province, stipulano convenzioni e intese con i soggetti operanti nel loro territorio sia per le attività stabili e di produzione, sia per l'utilizzo e la riqualificazione degli spazi destinati agli spettacoli teatrali e di danza, nei loro diversi generi.

ART. 6.

(Attività circensi e spettacoli viaggianti).

1. Lo Stato promuove la presenza organizzata sul territorio delle attività circensi di tutti i soggetti che esercitano attività di spettacolo viaggiante, d'intrattenimento e di attrazione, allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, che svolgano attività volte a favorire:

a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo realizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro fra domanda e offerta;

b) le iniziative di consolidamento e sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante attività di formazione e aggiornamento professionale;

c) la qualificazione delle attività dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali;

d) la diffusione delle attività circensi e di spettacolo viaggiante di artisti italiani all'estero, anche attraverso la realizza-

zione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival* e di rassegna;

e) lo sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare attraverso la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale.

ART. 7.

(*Musica popolare*).

1. La musica popolare bandistica, corale e dialettale, di seguito denominata « musica popolare », è riconosciuta come un aspetto fondamentale della cultura nazionale, da promuovere e da sostenere come bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana.

2. La musica popolare comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quelle lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni di musica popolare non a fini di lucro.

3. Le regioni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie favorendo l'istituzione di corsi di formazione pluriennale per il conseguimento del diploma per maestri direttori di bande e di cori presso i conservatori di musica e incentivando, con appositi contributi, l'istituzione di corsi di orientamento musicale popolare di tipo bandistico, corale o dialettale rivolti agli alunni delle scuole dell'obbligo, con particolare attenzione ai diversamente abili, avvalendosi di personale qualificato facente parte di bande e di cori amatoriali, mediante apposite convenzioni con gli istituti scolastici.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali promuove:

a) il sostegno finanziario alle associazioni di musica popolare di cui al comma 6;

b) la diffusione della musica e della danza popolari in Italia e all'estero, anche attraverso accordi con il Ministero dello sviluppo economico, per la realizzazione, attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo,

sivo, di iniziative di informazione e divulgazione;

c) la promozione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, di programmi di scambi di bande, cori e gruppi di musica e di danza popolari con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare;

d) la conservazione della musica popolare attraverso l'istituzione e la gestione di un archivio nazionale in audio e video, con particolare attenzione alle tecniche di produzione e di conservazione di registrazioni videografiche;

e) la realizzazione di un portale musicale dei popoli italiani.

5. Sono fatte salve le competenze in materia di musica popolare delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Ai fini della presente legge, la qualifica di « associazione di musica popolare » è attribuita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta dei soggetti interessati, con attestazione del sindaco del comune ove ha sede l'associazione, del possesso del riconoscimento di cui al comma 7, lettera *g*).

7. I requisiti dell'associazione per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 6 sono:

a) avere uno statuto con i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di associazioni senza fini di lucro;

b) avere un numero di coristi o strumentisti non inferiore a dieci;

c) usare un abito tradizionale;

d) stabilire un calendario annuale che prevede un numero minimo di otto manifestazioni;

e) disporre di una sede per l'attività d'insegnamento e per le prove;

f) avere un direttore artistico;

g) essere in possesso del riconoscimento quale formazione di interesse e di utilità sociale da parte del consiglio del comune ove l'associazione ha sede.

8. La qualifica di cui al comma 6 è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti di cui al comma 7, su richiesta dell'associazione, con attestazione del sindaco del comune ove ha sede l'associazione stessa.

ART. 8.

(Contributi e agevolazioni per la musica popolare).

1. Alle associazioni di musica popolare, compresi i complessi a plettro, è assegnato, nel limite delle risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo di cui al comma 8, un contributo massimo annuo di 2.600 euro, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento, tenuto conto, ai fini della ripartizione dei contributi, delle diverse tipologie organizzative e strutturali.

2. Alle associazioni di musica popolare sono concesse, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministeri competenti, mediante apposite convenzioni, nel limite delle risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo di cui al comma 8:

a) agevolazioni tariffarie, non inferiori al 15 per cento, per i trasferimenti via aerea, marittima e terrestre con mezzi delle società di bandiera nazionale e delle Ferrovie dello Stato Spa, ovvero di società private regolarmente istituite e assicurate, sul territorio nazionale;

b) riduzione fino al 50 per cento delle tasse previste per la frequenza a corsi di insegnamento musicale tenuti da enti statali;

c) agevolazioni fiscali per i corsi di formazione sostenuti dal personale docente di materie musicali, nonché per l'acquisto di strumenti musicali e di ogni

altro materiale destinato alla crescita culturale dei complessi musicali.

3. Alle associazioni legalmente riconosciute, aventi ad oggetto attività di organizzazione di bande, di cori e di gruppi folcloristici, possono essere concessi contributi, su richiesta delle stesse, per le attività di formazione, di promozione culturale e di organizzazione di *festival* e di rassegne concertistiche.

4. I contributi e le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse da regioni, da province e da comuni.

5. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi e delle agevolazioni previsti ai commi 1, 2 e 3.

6. Il corrispettivo in denaro o in natura corrisposto in favore delle associazioni di musica popolare costituisce, per il soggetto erogante, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 50.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « associazioni sportive dilettantistiche » sono inserite le seguenti: « e delle associazioni di musica popolare ».

8. Per gli interventi di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare, con una dotazione pari a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire le risorse del Fondo.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE), al fine di favorire la crescita e lo sviluppo della musica popolare contemporanea, garantisce alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore l'applicazione di apposite agevolazioni e l'attribuzione di tutti i diritti relativi al loro operato.

ART. 9.

(Incentivi fiscali e altre agevolazioni in favore dello spettacolo).

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione musicale di giovani artisti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da tre a dodici mesi, a giovani italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, sia sul fronte delle tecniche sia su quello dei linguaggi, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

2. Per incentivare la promozione e la diffusione di concerti musicali e spettacoli teatrali di artisti emergenti non professionisti, ogni esibizione sul territorio italiano di artisti professionisti stranieri, siano essi

appartenenti a gruppi musicali o compagnie teatrali, è preceduta e seguita dall'esibizione di giovani artisti non professionisti italiani.

3. I *tour* all'estero organizzati per l'esibizione di artisti professionisti italiani devono prevedere l'esibizione di giovani artisti non professionisti italiani prima, durante o dopo lo svolgimento dello spettacolo, con un compenso annuo per artista non superiore ai 5.164,57 euro.

4. Per una percentuale non superiore al 40 per cento, gli utili dichiarati da persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, le quali, anche mediante accordi con imprese di produzione e di distribuzione musicale, li impiegano nella produzione o nella diffusione di opere musicali prodotte da giovani artisti emergenti, non concorrono a formare reddito imponibile.

5. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per il finanziamento agevolato di progetti destinati alla promozione e al sostegno di giovani compositori e di gruppi musicali, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi.

6. Al Fondo di cui al comma 5 possono accedere:

a) case discografiche che producono esclusivamente prodotti musicali;

b) emittenti radiofoniche e televisive che trasmettono musica italiana di nuova produzione almeno per il 30 per cento della programmazione;

c) aziende impresarie che rappresentano giovani emergenti e gruppi di musica regionale;

d) produttori fonografici che realizzano supporti musicali interamente prodotti in sale di registrazione italiane e con

impiego di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani.

7. Allo scopo di agevolare l'ingresso nel mercato di artisti emergenti e di favorire la crescita delle produzioni emergenti, la realizzazione del primo *album* di un artista non professionista italiano non è soggetta a imposizione fiscale.

8. Al numero 18) della parte II della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « supporti fonografici; ».

9. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sono riconosciute le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive per le prestazioni gratuite, ai fini contributivi dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dei diritti d'autore da versare alla SIAE.

10. A sostegno delle attività degli enti e degli organismi di diritto pubblico o privato che, senza fini di lucro, operano nel settore musicale, di teatro, di balletto e delle altre forme di spettacolo dal vivo, la cui attività ha rilevanza e carattere nazionale o internazionale, sono destinati contributi statali, definiti ed erogati, a valere sulle risorse disponibili del Fondo unico per lo spettacolo, sulla base di appositi piani triennali, purché siano garantiti:

a) la qualità e la continuità dell'attività;

b) la dimostrata capacità di attrarre fondi diversi da quelli statali;

c) l'organizzazione di corsi e concorsi a premi, finalizzati anche all'inserimento dei vincitori nel mondo del lavoro;

d) il coinvolgimento di bande musicali e cori amatoriali.

ART. 10.

(Interventi di incentivazione fiscale per il turismo e lo spettacolo).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-*bis*1, comma 1, lettera e), e successive modificazioni, le parole: « a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, » sono soppresse;

b) alla parte III della tabella A, dopo il numero 121) è inserito il seguente:

« 121-*bis*) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata ».

ART. 11.

(Delega legislativa in materia di sostegno dello spettacolo dal vivo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a sostenere la produzione artistica dello spettacolo dal vivo, a incentivare l'attività di spettacolo dal vivo dei giovani artisti, dilettanti e con obiettivi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire un *bonus* sui proventi per i diritti d'autore della SIAE per gli autori

e i compositori al di sotto dei trentacinque anni di età;

b) riordinare le modalità di iscrizione all'ENPALS dei giovani artisti, prevedendo in particolare il graduale superamento del minimo di giornate di lavoro per il raggiungimento dei requisiti minimi di retribuzione pensionabile;

c) con riferimento alle collaborazioni, allineare il regime delle aliquote contributive dell'ENPALS con quello previsto per l'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

d) adottare disposizioni volte ad assicurare una maggiore trasparenza nei resoconti semestrali di corresponsione dei proventi della SIAE;

e) semplificare l'articolazione strutturale e organizzativa delle amministrazioni che si occupano di spettacolo dal vivo, anche ridefinendo i presupposti e i requisiti per l'ammissione all'intervento pubblico;

f) ridefinire la disciplina relativa all'alimentazione del Fondo unico per lo spettacolo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0012930